

- b) uova e gameti di animali acquatici destinati all'acquacoltura o al rilascio in natura.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

22CE0159

